

Legge regionale 03 luglio 2000 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

## **Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000**

### **Art. 18**

*(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)*

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.